



COMUNE DI PORTO TORRES
PROVINCIA DI SASSARI

**BANDO DELL'ANNO 2019
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 11 della Legge 04/12/1998 n. 431 e s.m.i. che istituisce un Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che stabilisce i requisiti minimi per poter beneficiare dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e gli adempimenti regionali e comunali ai fini dell'assegnazione degli stessi agli aventi titolo. Nello specifico, il suddetto Decreto Ministeriale stabilisce che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuato dai Comuni tramite provvedimento ad evidenza pubblica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/62 del 20.06.2019 recante le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2019;

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 20336/1143 del 24.06.2019, con la quale è stata approvato il Bando Regionale e del relativo allegato;

VISTA LA Determinazione Dirigenziale n. 2019/1558 del 21/08/2019.

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/89.

Possono partecipare al bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Porto Torres, titolari di contratto di locazione registrato di unità immobiliare sita nel Comune di Porto Torres a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E' FISSATO AL 23/09/2019

ART. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, della L. 431/89, i soggetti che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. di essere cittadino italiano residente anagraficamente, unitamente al nucleo familiare e occupante il medesimo alloggio, nel Comune di Porto Torres alla data della pubblicazione del bando;
2. di essere cittadino immigrato (i cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.L.Vo n. 286/98) in possesso del certificato

Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2019

storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione e residenti anagraficamente nel Comune di Porto Torres;

3. di essere titolare di regolare contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un alloggio di proprietà privata (con esclusione delle categorie catastali: (A/1, A/8 e A/9) o pubblica, adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune di Porto Torres, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro o in regime di "cedolare secca";
4. di non essere assegnatario, né usufruttuario, né proprietario, né conduttore, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare occupante la medesima unità immobiliare, di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89 e successive modificazioni, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
5. di non essere titolare, unitamente ai componenti del nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
6. di non percepire per la stessa finalità, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di altro beneficio pubblico, da qualunque Ente e in qualsiasi forma erogato, a titolo di sostegno abitativo, relativo allo stesso periodo.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché permanere al momento dell'erogazione del contributo. In caso di interruzione della locazione, non sarà riconosciuto alcun contributo per il periodo successivo all'evento interruttivo.

ART. 2 - NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3 - DETERMINAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei requisiti reddituali:

FASCIA A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS per l'anno 2019, pari ad **€ 13.338,26**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisponde al 14%;

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74.

FASCIA B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a **€ 14.162,00**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisponde al 24%;

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00

ART. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione devono essere presentate in forma di dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato A) appositamente predisposto dal Comune di

Porto Torres, che dovrà essere debitamente sottoscritto e dallo stesso dovranno risultare tutti i dati ed il possesso dei requisiti, le condizioni ed i documenti richiesti dal bando.

Il suddetto modulo, il presente bando e gli altri stampati potranno essere ritirati presso:

- "Ufficio Casa" – Piazza Umberto I – nei giorni di MERCOLEDI' – VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- oppure scaricati dal sito internet del Comune di Porto Torres: https://www.comune.porto-torres.ss.it/Bandi_avvisi_e_graduatorie/Bando-contributi-affitti-l.431/98;

La domanda dovrà pervenire al Comune stesso **entro e non oltre il 23/09/2019 (termine perentorio)** secondo una delle seguenti modalità:

- **a mano** presso "Ufficio Casa" – Piazza Umberto I – nei giorni di MERCOLEDI' – VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
- **per posta, a mezzo RACCOMANDATA A/R**, al seguente indirizzo: Comune di Porto Torres "Ufficio Casa" – Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres.
In tal caso farà fede la data del timbro postale;
- **mediante posta elettronica certificata** (PEC) al seguente indirizzo: comune@pec.comune.porto-torres.ss.it.

Il Comune non si assume nessuna responsabilità in merito ad eventuali disguidi postali.

In caso di spedizione per posta sul retro della busta, o nell'oggetto della pec, contenente l'istanza di partecipazione, dovrà essere riportata la dicitura "**Domanda di partecipazione Bando Contributi affitti 2019**".

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata nonché quella relativa alla documentazione richiesta saranno escluse.

ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda dovranno essere allegati, "con Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 i seguenti documenti:

- Copia documento di identità in corso di validità;
- Per i cittadini immigrati: copia del titolo di soggiorno in corso di validità;
- In caso in richiedente extracomunitario certificato storico di residenza in Italia da almeno dieci anni ovvero in Sardegna da almeno cinque anni;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile;
- Copia fotostatica della ricevuta del versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'anno in corso (Mod. F 23), o della documentazione relativa al regime fiscale della cedolare secca;
- Copia della certificazione ISEE emessa nell'anno 2019 in corso di validità;
- Indicazione del Codice IBAN (anche fotocopia) relativo al conto corrente bancario o postale su cui effettuare il bonifico, eventuale nominativo del quietanzante munito di delega se diverso dal beneficiario;

ART. 6 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti pervenute entro i termini verificandone la completezza e la regolarità secondo le disposizioni di cui al presente bando.

SARANNO ESCLUSE le domande dei richiedenti non in possesso dei requisiti di ammissibilità, le domande non sottoscritte e non provviste del documento in corso di validità del richiedente.

Il Comune, forma la graduatoria con l'indicazione degli ammessi e degli esclusi.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 sono collocati nella graduatoria articolata nelle due diverse fasce A e B, secondo l'ordine decrescente della diversa percentuale di incidenza del rapporto canone/valore ISEE.

La graduatoria è approvata con Determinazione del Dirigente del Servizio "Ufficio Casa" ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune.

ART. 7 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il *canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone considerato sopportabile* in relazione alla situazione reddituale del beneficiario, secondo i seguenti parametri:

- 1) Per i concorrenti inseriti nella fascia A) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 14%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di **€ 3.098,74**;
- 2) Per i concorrenti inseriti nella fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione **eccedente il 24%** dell'ISEE fino all'importo massimo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di **€ 2.320,00**;

L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

In caso di decesso del conduttore, qualora il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione graduatoria di individuazione degli aventi titolo, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone in base ai mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così come ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del codice civile.

ART. 8 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

I contributi ha una durata massima annuale ed è erogato a ciascun contribuente, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e solo dopo il trasferimento dei fondi da parte della Regione Autonoma della Sardegna, ed in misura proporzionale al finanziamento erogato.

Il contributo suddetto verrà calcolato sulla base delle mensilità intere maturate: a tal fine le frazioni di mese inferiore o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione nell'anno 2020, previa presentazione all'UFFICIO CASA, entro il termine perentorio del **31/12/2019**, **pena la decadenza del relativo beneficio**, di tutta la documentazione, in copia, attestante il pagamento dei canoni di locazione relative all'anno 2019.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda, indicate all'art. 5 del presente bando, utilizzando il relativo modulo (Allegato B).

In assenza della documentazione sopra richiesta, il contributo non potrà essere erogato né l'interessato potrà essere riammesso nei termini, né l'Ente provvederà ad inoltrare avvisi.

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad esse spettante in via ordinaria attraverso accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale, indicando con precisione il relativo codice IBAN.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla acquisizione delle domande per la pratica di cui al presente bando. I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati comunicati dai richiedenti sono trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

E' fatta salva da parte dell'Amministrazione comunale la possibilità di controllo e veridicità dei dati riportati nella domanda, con anche relativo invio agli uffici preposti. Fermo restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio del contributo. L'Amministrazione Comunale si riserva il recupero delle somme e ogni altro adempimento conseguente anche penalmente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98), nonché sui termini e norme delle disposizioni di legge.

ART. 11 - INFORMATIVA

L'atto di informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo, relativo al trattamento dei dati personali, è parte integrante del modulo di domanda e dovrà essere datato e sottoscritto dal partecipante al bando in oggetto.